

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6395 del 29/12/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA FOR SpA NEL COMUNE DI POGGIO RENATICO IN VIA DEL COMMERCIO N. 2 CON ATTIVITA' DI SELEZIONE, IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE DI PRODOTTO FINITO - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6533 del 24/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 28390/2020/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società "FOR S.p.A." con sede legale nel Comune di Calderara di Reno (BO), via Armaroli n. 9 e stabilimento nel Comune di Poggio Renatico, via del Commercio n. 2 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di selezione, imballaggio e spedizione del prodotto finito, autorizzata con atto A.U.A. n. 4172 del 14.08.2018, adottata da ArpaE SAC Ferrara e rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 22.10.2020, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico ed assunta al P.G. di ARPAE il 05.11.2020 il n. 159950, presentata al S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico (registrata al prot. del Comune n. 15816 del 23.10.2020) dalla Società "FOR S.p.A.", nella persona di Paolo Borghi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Calderara di Reno (BO), via Armaroli n. 9 e stabilimento nel Comune di Poggio Renatico, via del Commercio n. 2, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di selezione, imballaggio e spedizione del prodotto finito, autorizzata con atto A.U.A. n. 4172 del 14.08.2018, adottata da ArpaE SAC Ferrara e rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale scarichi idrici (acque di prima pioggia) in pubblica fognatura autorizzata con l'AUA su citata;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto A.U.A. n. 4172 del 14.08.2018, adottata da ArpaE SAC Ferrara e rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico:
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
 - variazione dei collegamenti alla pubblica fognatura;
 - diverso posizionamento dei pozzetti di campionamento;

- una nuova disposizione della rete fognaria;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Vista la documentazione integrativa della Società "FOR S.p.A.", trasmessa dal SUAP di Poggio Renatico con nota datata 10.11.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 162519 del 10.11.2020), contenente tra l'altro copia del bonifico spese istruttorie ArpaE;
- Visto il Parere favorevole relativamente alla matrice scarichi, rilasciato dal Comune di Poggio Renatico con nota datata 23.11.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 169679 del 23.11.2020);
- Visto il Parere della società HERA S.p.A., espresso con nota prot. n. 93524 del 06.11.2020 (assunta al PG di ArpaE n. 183028 del 16.12.2020);
- Visto il Parere favorevole condizionato del Comune di Poggio Renatico datato 18.12.2020 (assunto al PG di ArpaE n. 184570 del 18.12.2020), che integra e sostituisce il sopracitato Parere espresso con nota datata 23.11.2020;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali",

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico alla Società "FOR S.p.A.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Calderara di Reno (BO), via Armaroli n. 9 e stabilimento nel Comune di Poggio Renatico, via del Commercio n. 2, codice fiscale 01238460370 e P.IVA 00426240388 per la modificata dell'attività di selezione, imballaggio e spedizione del prodotto finito autorizzata con atto A.U.A. n. 4172 del 14.08.2018, adottata da ArpaE SAC Ferrara e rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in	Comune

	pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura derivanti dallo stabilimento nel Comune di Poggio Renatico, via del Commercio n. 2 sono contrassegnati con le seguenti lettere:
 - "S1" di acque di prima pioggia (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque reflue domestiche;
 - "S2" di acque meteoriche e seconda pioggia,
 indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
- Lo scarico di acque di prima pioggia deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B", ed il controllo avverrà nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con le lettere "PC1" e "PI", indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
- La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- I sistemi di trattamento delle acque reflue civili dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti ad operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non compromettere la capacità depurativa.

5. Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
6. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.
7. Lo scarico, contrassegnato con le lettere "S2", deve risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche.
8. I pozzetti di campionamento ed ispezione, contrassegnati con le lettere "PC1" e "PI", devono essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
9. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
10. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative allo scarico, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
11. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
12. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
13. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.

Si precisa inoltre che:

- La società HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara.
- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare il suddetto scarico, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.

2. Durante le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sul piazzale di pertinenza della ditta, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività, facendo spegnere il motore dei mezzi di trasporto.

3. L'attività nel suo insieme dovrà tendere al raggiungimento dei valori di qualità specifici per la propria classe, come da tabella D del DPCM 14/11/1997.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico, l'A.U.A. n. 4172 del 14.08.2018, adottata da ArpaE SAC Ferrara e rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia all'Area Gestione del Territorio del S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico ed alla società HERA S.p.A Direzione Acqua.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Poggio Renatico.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.